



Segreteria Generale

Sede Legale: Via del Fiore, 21/23 - Aulla (MS)
Sede Op: Via Torino, 150 – Roma
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Aprile 2025

Prot. 054/25

Al Ministro dell' Interno

Prefetto Matteo Piantedosi

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele Prisco

All' On. Bagnai Alberto - Proponente AC 1074

All' On. Matone Simonetta - Relatore in Assemblea AC 1074

A tutti i Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio Visconti

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros Mannino

Al Direttore Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'AIB
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Marco Ghimenti

All'Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Giacomo Varanelli

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Renata Castrucci

e, p.c. Al Garante per la Protezione dei Dati Personal

Oggetto: **A.C. 1074 - Modifiche all'articolo 132 del Codice della Privacy per l'acquisizione urgente di dati telefonici e telematici a tutela della vita e dell'incolumità personale.**

Richiesta emendamento a tutela dell' immediatezza degli interventi di Soccorso Pubblico espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Presso la Camera dei Deputati è attualmente in discussione, in prima lettura, la [proposta di legge A.C. 1074 d'iniziativa dell'On. Bagnai Alberto](#).

Tale proposta di legge è stata assegnata alla II Commissione Giustizia in sede Referente, la quale ha concluso l'esame in data 16 aprile 2025 approvando proposte emendative come di seguito esplicitato.

La discussione in Assemblea è iniziata il 28 aprile 2025.

Tale proposta di legge recante **"Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato"** interviene su un terreno delicatissimo: quello del bilanciamento tra sicurezza, soccorso pubblico e libertà fondamentali, introducendo, pur in assenza di reato, modalità di accesso ai dati personali per necessità di interventi rapidi per salvare vite umane.

Nella [relazione introduttiva dell' AC 1074](#) si motiva la proposta di legge con il rischio che *"i dubbi interpretativi relativi alla corretta applicazione della disciplina concernente la protezione dei*

dati personali possano impedire l'acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico e telematico necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo".

La relazione introduttiva e i riferimenti alla salvaguardia della vita umana e alla incolumità delle persone in pericolo, evidenziano quindi che la ratio della proposta di legge si riferisce sia alle **persone SCOMPARSE** (situazioni info-investigative sotto il coordinamento delle Forze di Polizia) che a quelle **DISPERSE** (situazioni di pericolo di vita e tutela della incolumità delle persone afferenti al Soccorso Pubblico il cui coordinamento è affidato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

In commissione referente è stato inoltre approvato il seguente emendamento

EMENDAMENTO 1.9 DEL RELATORE (APPROVATO)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1, sostituire le parole da: individuati fino alla fine del capoverso con le seguenti: con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della **Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza** indicati a comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Quando, in ragione dell'urgenza, non è possibile attendere il decreto del pubblico ministero, i dati di cui al primo periodo sono acquisiti dai predetti responsabili previa autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, confermata con decreto motivato entro le quarantotto ore successive all'acquisizione. Dell'acquisizione dei dati richiesti ai sensi del presente comma i responsabili dei citati uffici o comandi danno notizia al prefetto.*

Il Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse, con la circolare prot. n. 0001660 del 06/03/2014 ha chiarito che *"la scomparsa di persone così come definita nella [legge 203/2012](#) costituisce una fattispecie tipica, in quanto, essendo lo scenario di riferimento sconosciuto, rende necessaria un'azione di ordine info-investigativo che solo le **Forze di Polizia e d'intesa con l'A.G.** nel caso si ipotizzi la commissione di un reato, possono effettuare"*.

Nella medesima circolare il Commissario Straordinario spiega anche che non deve *"generare confusione la circostanza che in taluni casi di denuncia e/o di segnalazione di scomparsa, si faccia impropriamente riferimento al termine di "disperso" al quale, invece, debbono essere ricondotte tutte quelle situazioni di soccordo pubblico derivanti dal pericolo di vita umana a causa di eventi accidentali, anche di massa"*.

Tuttavia l' art. 1 dell' A.C. 1074 (così come [riformulato con l'emendamento 1.9 del relatore](#)) nel fare espresso riferimento alle *"esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato"* e quindi anche alle *"esigenze di Soccorso Pubblico verso le PERSONE DISPERSE"*, omette di ricoprendere i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco tra coloro che possono accedere ai dati di localizzazione delle persone in pericolo, lasciando, in violazione dell'[art. 24 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139](#), solo in capo alle sole Forze di Polizia, anche nei casi di pericolo immediato di tipo tecnico (quindi nei casi di persona dispersa), la possibilità di accedere ai dati telefonici e telematici di localizzazione.

E' di tutta evidenza che nei casi di Soccorso Pubblico, la gestione immediata deve spettare "primariamente" ai Vigili del Fuoco e non "esclusivamente" agli organi di Polizia poiché se il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve attendere l'intermediazione di una Forza di Polizia per l'accesso ai dati di localizzazione, con l' AC 1074 si introduce (per legge) un pericoloso elemento di ritardo non compatibile con l'obbligo di [immediatezza dei soccorsi in capo ai Vigili del Fuoco espressamente indicato all'art. 24 del D.lgs. 139/2006](#), così violando i principi Costituzionali di salvaguardia della vita umana.

Per questo motivo l' AC 1074, se non adeguatamente modificato, **rischia di limitare l'efficacia del soccorso tecnico urgente espletato dai Vigili del Fuoco** o comunque di ingenerare conflitti/dubbi interpretativi che possono pregiudicare/ritardare i soccorsi.

Questa Organizzazione Sindacale CONAPO suggerisce di introdurre una distinzione espressa nella PDL 1074, mantenendo per le persone scomparse (atti volontari o atti criminali) una

procedura più ampia info-investigativa tramite Forze di Polizia e, per le persone disperse (evento involontario e/o accidentale), la facoltà diretta dei responsabili dei Comandi dei Vigili del Fuoco, in quanto autorità di Soccorso Pubblico, di richiedere l'acquisizione urgente dei dati, ma esclusivamente nel limite di tutto quanto necessario alla sola localizzazione della persona.

Si rileva inoltre che **dal 2018 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non contempla più una base giuridica espressa che consenta l'acquisizione dei dati telefonici e telematici di localizzazione in situazioni di pericolo di vita, come nel caso delle persone disperse da soccorrere da parte dei Vigili del Fuoco.** In particolare, per effetto del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679, da tale data è stato abrogato l'articolo 24 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che originariamente autorizzava tale trattamento **"per la salvaguardia della vita o dell'incolinità fisica"** e ciò nonostante, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), il GDPR riconosce tuttora che il trattamento dei dati personali è lecito qualora necessario per **"la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica"**, previsione che, tuttavia, **non risulta attualmente recepita** nel diritto interno italiano con riferimento a soggetti pubblici operanti in ambito di soccorso tecnico urgente.

Si soggiunge inoltre che la necessità di una procedura diretta di acquisizione da parte dei Vigili del Fuoco dei dati finalizzati al Soccorso Pubblico è coerente con l' [art. 6, comma 2 del D.Lgs 8 marzo 2006 , n. 139](#), laddove attribuisce agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle attività istituzionali, le qualifiche di **"Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria"** e con l'[art. 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570](#), laddove attribuisce agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di **"Agenti di Pubblica Sicurezza"**.

Parimenti si aggiunge che l'accesso ai dati di localizzazione prospettato risponde anche alle urgenti necessità di Protezione Civile, laddove il [D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 \(Codice della protezione civile\) all' art. 10](#) dispone che **"In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte"**.

In conclusione l'abrogazione [dell'art. 24 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196](#), laddove sino al 2018 prevedeva l'accesso ai dati senza consenso per finalità di **"salvaguardia della vita o dell'incolinità fisica"** (intervenuta con l'art. 27, comma 1. Lettera a) del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101) in combinato disposto con il testo attuale dell' AC 1074, **rischia di ingenerare forte pregiudizio alla immediatezza dei soccorsi dei Vigili del Fuoco alle persone disperse.**

Si auspica, inoltre, che nella fase di esame parlamentare della proposta di legge A.C. 1074 venga acquisito anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire il pieno bilanciamento tra le esigenze inderogabili di tutela della vita e dell'incolinità fisica nelle operazioni dei Vigili del Fuoco di soccorso tecnico urgente alle persone disperse e il rispetto dei diritti fondamentali in materia di protezione dei dati personali previsto dal GDPR.

Riteniamo infine opportuno **audire anche i vertici del Corpo nazionale vigili del fuoco.**


Tanto sopra premesso nel richiedere la massima attenzione Politico-Istituzionale alla problematica rappresentata, **si allega una bozza di emendamento correttivo** che costituisce il nostro suggerimento di modifica.

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Allegati:

- 1) Proposta emendativa CONAPO
- 2) Circolare ai prefetti su diverse procedure tra scomparsi e dispersi

Marco Piergallini




Atto Camera 1074

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.



PROPOSTA EMENDATIVA SUGGERITA DA CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

All'articolo 1, lettera a), dopo il comma 3-bis.1 è aggiunto il seguente:

«3-bis.2. Nell'ambito delle attività di soccorso pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, qualora si tratti di interventi finalizzati alla localizzazione e al salvataggio di persone disperse in situazioni di potenziale pericolo per la vita o l'incolumità fisica, il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a richiedere al pubblico ministero competente l'acquisizione di tutti i dati relativi al traffico telefonico e telematico necessari alla localizzazione dell'interessato. In ragione dell'urgenza e dell'elevato rischio derivante dal ritardo, l'autorizzazione può essere conferita dal pubblico ministero anche oralmente o per via telematica, con successiva conferma mediante decreto motivato entro le quarantotto ore successive. Dell'avvenuta acquisizione è data notizia al Prefetto territorialmente competente. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e limitatamente alle finalità di localizzazione per l'esecuzione degli interventi di soccorso tecnico urgente.

Alla lettera b), del medesimo articolo 1, al comma 3-quater, le parole: «3-bis e 3-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «3-bis, 3-bis.1 e 3-bis.2».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento si propone di introdurre, all'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), un comma aggiuntivo 3-bis.2 che prevede una disciplina specifica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente a tutela della vita e dell'incolumità fisica delle persone disperse.

La proposta è coerente con la ratio della PDL 1074, che riconosce la possibilità di acquisire dati di traffico ai fini della salvaguardia della vita, ma intende colmare una lacuna rilevata nella formulazione attuale, che non contempla espressamente il Corpo nazionale vigili del fuoco come soggetto richiedente.

L'emendamento si riferisce esclusivamente a casi di persone disperse, cioè soggetti che si trovano in condizione involontaria di pericolo a seguito di eventi accidentali o ambientali (es. escursionisti, turisti, cacciatori, dispersi in zone impervie) e riconosce ai Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, anche ai sensi delle norme di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, la possibilità di richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione urgente ad acquisire tutti i dati strettamente necessari alla localizzazione dei dispersi.

L'emendamento limita il trattamento ai soli dati di localizzazione e alle finalità di salvataggio in contesto di soccorso pubblico urgente, nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione previsti dal GDPR.

L'emendamento è coerente con l'art. 24 del D.lgs. 139/2006 che attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la responsabilità esclusiva e l'immediatezza degli interventi tecnici urgenti di

soccordo pubblico, anche per ricerca e salvataggio di persone disperse ma anche con l'art. 6, par. 1, lett. d del GDPR che consente il trattamento dei dati personali senza consenso per salvaguardare interessi vitali dell'interessato, con l'art. 6 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 che riconosce ai vigili del fuoco le qualifiche di Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziaria e con l'art. 8 della Legge 1570/1941 che riconosce ai Vigili del Fuoco la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

Le Circolari del Commissario straordinario per le persone scomparse (6 marzo 2014, 6 novembre 2020) e le note del Dipartimento VVF (11 maggio 2016) nel ribadire la normativa vigente, distinguono chiaramente la “persona dispersa” (competenza CNVVF) dalla “persona scomparsa” (competenza FF.OO.) e assegnano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il coordinamento operativo esclusivo del soccorso nei primi casi.

Peraltro l'attuale assetto normativo non prevede dal 2018 una base legislativa chiara che legittimi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad acquisire dati di localizzazione in autonomia, sebbene tale esigenza sia concreta, ricorrente, rilevante ed urgente ai fini salvavita.

Attualmente il D.lgs. 196/2003, a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 operata dall'art. 27 del D.lgs. 101/2018, **non prevede più, da quella data, una base normativa espressa** per l'acquisizione dei dati di localizzazione nei casi di pericolo di vita. E ciò **nonostante il GDPR (art. 6, lett. d)** riconosca la liceità del trattamento per la tutela degli interessi vitali.

Ne consegue la necessità di una norma primaria esplicita per legittimare l'accesso da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur con le necessarie garanzie procedurali (decreto del PM, acquisizione di urgenza, informazione al Prefetto, limiti oggettivi e finalità specifiche).

L'emendamento si pone in coerenza sistematica con il quadro normativo vigente, risponde ad una lacuna normativa con conseguenze operative critiche e garantisce efficienza e immediatezza del soccorso tecnico urgente senza pericolose intermediazioni, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato, con chiarezza nelle competenze tra autorità (CNVVF e FF.OO.) e in conformità al GDPR e alle direttive del Garante. Parimenti risponde anche alle urgenti necessità di Protezione Civile, laddove il D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) all' art. 10 dispone che *“In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte”*.



COPIA DI LAVORO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Firma, data del protocollo

Roma, data del protocollo

Ai Signori Prefetti

Oggetto: Ricerca di persone disperse in potenziale pericolo di vita.

Si ritiene utile porre all'attenzione delle SS. LL. il tema della ricerca di persone disperse in luoghi impervi per le quali può apparire ragionevole la presunzione di pericolo di vita a causa del potenziale rischio di incidenti o infortuni e che potrebbero, pertanto, avere necessità di soccorso tecnico.

È di tutta evidenza che, in tali casi, occorre evitare ogni ritardo nell'attivazione del sistema dei soccorsi, così da contenere, il più possibile, l'esposizione a situazioni di pericolo per i soggetti coinvolti ed è utile individuare con chiarezza lo scenario di riferimento, a seconda che si tratti:

- A) *"ricerca per soccorso a persone disperse in condizioni di possibile pericolo (escursionisti, turisti, cacciatori, etc.)"* per le quali è plausibile ipotizzare il rischio di incidenti o infortuni;
- B) *"ricerca di persone scomparse"* per le quali non è ipotizzabile pericolo di vita a causa di incidenti o infortuni.

Nel caso A) è necessario attivare tempestivamente, fermo restando l'impiego di altre risorse, il sistema di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nell'ipotesi B) si procede secondo quanto disposto dalle competenti autorità.

Nel significare che per l'individuazione dello scenario di riferimento potrà farsi affidamento sulla collaborazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, si conferma piena disponibilità a favorire il raggiungimento dei comuni obiettivi di sicurezza attraverso l'efficace attuazione degli indirizzi sopra richiamati per conseguire la massima efficienza nel delicato settore di che trattasi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Muschino